

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -Circolare n. 3/15
Legnago, 18.02.2015**VOLUNTARY DISCLOSURE
(COLLABORAZIONE VOLONTARIA)**

Come anticipato nella nostra circolare n.02/14, del 05.03.2014, è stata definitivamente introdotta una nuova norma finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali non dichiarate.

La **voluntary disclosure** ("collaborazione volontaria") è uno strumento che **consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero (c.d. "nero") di regolarizzare la propria posizione** denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Il nuovo intervento non è un condono, in quanto l'imposta dovuta si paga per intero. Chi aderirà avrà solo una notevole riduzione delle sanzioni.

La legge sull'emersione e il rientro dei capitali dall'estero prevede anche una procedura per sanare l'evasione "nazionale" di redditi con cui sono stati formati capitali non esportati oltreconfine. L'emersione riguarda contanti (anche detenuti nelle cassette di sicurezza) immobili «fantasma», beni ereditati e non riportati in successione (quindi vale anche per il "nero" detenuto in Italia).

La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari abilitati (commercialisti).

L'autodenuncia comporta la necessità di versare, senza alcuna riduzione, tutte le imposte che sono dovute dal contribuente con riferimento a tutti i periodi di imposta che sono ancora suscettibili di accertamento al momento di presentazione della domanda di adesione. In particolare, mediante l'avvio del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere fornita la relativa documentazione di supporto.

Il calcolo dei rendimenti che sono derivati dalle somme non dichiarate detenute all'estero può avvenire mediante due metodologie distinte:

- con il calcolo analitico, la normativa prevede la necessità di ricostruire in modo dettagliato tutti i redditi che, anno per anno, sono derivati dal possesso delle somme all'estero (ad esempio: dividendi, interessi, proventi immobiliari).
- con il calcolo forfettario (**utilizzabile solo nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo di imposta dovesse essere di importo non superiore a 2.000.000 di euro**) su istanza del contribuente, è prevista la possibilità di tassare a *forfait* i rendimenti nella misura pari all'**1,35%** (questa aliquota deriva dall'assoggettamento a tassazione del rendimento presunto – determinato *ex lege* nella misura pari a **5%** - con aliquota pari al **27%**).

L'adesione alla collaborazione volontaria determina una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative, sia in relazione alla compilazione del modulo RW sia ai fini delle imposte sui redditi (se confermata anche una copertura anche a livello penale).

Siamo in attesa del decreto ministeriale che confermi, per i soggetti che adottano la voluntary disclosure, l'estraneità alle sanzioni di carattere penale.

L'adesione alla voluntary disclosure è da valutare attentamente anche alla luce della nuova direttiva europea sullo scambio delle informazioni in materia fiscale. Sarà più difficile portare soldi all'estero o detenere attività, immobili, case, conti correnti all'estero in quanto la comunicazione tra i paesi aderenti della comunità europea cambierà permettendo al fisco italiano di venire a conoscenza di ogni posizione detenuta nei paesi UE dai contribuenti italiani.

Si ricorda che tale normativa di collaborazione europea si va ad aggiungere alle informazioni patrimoniali, reddituali ma soprattutto finanziarie già in possesso dell'amministrazione finanziaria (gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente tutti i rapporti finanziari).

I mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria sono tali e tanti che a oggi è impossibile pensare di sfuggire allo studio incrociato delle banche dati di cui il fisco dispone.

L'istituzione dell'archivio dei rapporti finanziari, come sezione dell'Anagrafe tributaria, con procedure esclusivamente telematiche, rappresenta infatti un grande strumento di indagine, dal momento che è ormai possibile confrontare le dichiarazioni dei contribuenti, anche passate, con i loro conti correnti e con tutte le operazioni di acquisto, vendita e spese effettuate da loro, dai loro familiari e dai soggetti da loro delegati.

Un'altra svolta decisiva è la revisione dell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera che prevede lo scambio diretto di informazioni fiscali, cioè la fine del segreto bancario. Il passaggio di tutti i dati diventerà automatico, verosimilmente, solo dal 2018. Però già da quest'anno il fisco italiano potrà chiedere i conti bancari di un singolo soggetto o anche di una categoria specifica di sospetti evasori.

Il segreto bancario sta sfumando e chi invece tenta di nascondere i soldi in qualche altro paradiso fiscale rischia, oltre a non poter più utilizzare tati investimenti, anche il nuovo reato di auto-riciclaggio, che ora terrorizza anche le banche svizzere.

Si ricorda, infine, che non è possibile fruire della voluntary disclosure se al soggetto interessato è iniziata una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante questionario. È chiaro che se il soggetto ha già presentato la domanda di voluntary disclosure prima della notifica del questionario, la domanda rimane valida.

F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI – F24 ELIDE

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 è stato stabilito che, a partire dal 1° febbraio 2014, *“l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello 'F24 versamenti con elementi identificativi' (F24 ELIDE)”*.

Il periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 dicembre 2014 ha rappresentato un periodo transitorio, nel quale è stato possibile utilizzare sia il modello F23 che il modello F24 Elide.

Dal 1° gennaio 2015 invece l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni e interessi, connesse alla **registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati esclusivamente con il modello F24 ELIDE**.

A oggi deve quindi ritenersi che il modello "F24 Elementi identificativi":

- deve essere necessariamente utilizzato per il versamento delle imposte connesse alla registrazione dei contratti di affitto e locazione su immobili;
- va utilizzato per il versamento dell'IVA ai fini dell'immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso;
- può essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario;
- non può essere utilizzato per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.

In considerazione di quanto sopra esposto, il contribuente può continuare a utilizzare il modello F23 per i pagamenti diversi da quelli connessi alle locazioni ed affitti (es. per registrazione atti privati).

INPS GESTIONE SEPARATA: 30% DAL 2015

La Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero), aveva fissato aliquote crescenti negli anni per la gestione separata Inps, pari al 27% per l'anno 2012 e per il 2013, al 28% per il 2014, al 30% per il 2015, al 31% per il 2016, al 32% per il 2017 e al 33% a decorrere dall'anno 2018.

Non si deve dimenticare che, mentre per i parasubordinati i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei professionisti titolari di partita Iva tutti i contributi sono a carico dello stesso.

È infine da ricordare che, per consentire la riduzione dei contributi per i lavoratori autonomi nell'anno 2014, erano state introdotte particolari penalizzazioni per i soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale.

Le aliquote per il 2015

La misura agevolativa contenuta nella Legge di stabilità 2014 non è stata riproposta quest'anno, ragion per cui, **dal 1° gennaio 2015 si deve ritenere applicabile a tutti i soggetti iscritti alla gestione separata l'aliquota del 30%.**

Come noto sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS tutti coloro che percepiscono le seguenti tipologie di redditi:

- redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza o, infine, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;
- redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro;
- redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71;
- redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Tutti i soggetti appena richiamati dovranno versare un contributo pari al 30% per l'anno 2015, cui andrà ad aggiungersi lo 0,72% per il finanziamento delle prestazioni minori per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.

UTILIZZO E COMPENSAZIONE CREDITI IVA

Come già indicato dalla nostra circolare n.02/14, del 05.03.2014, si ricorda che **il credito IVA maturato al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato liberamente in compensazione** con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale") solo **fino al limite massimo di 5.000,00 euro.**

L'eventuale **credito eccedente** i 5.000,00 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000,00 euro, potrà invece essere **utilizzato** a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.**

Infine, il credito che dovesse eccedere i 15.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000,00 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con **modalità telematiche** (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

Il “tetto” di 5.000,00 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione. Si ricorda, inoltre, che è tutt’ora in vigore limite alle compensazioni “orizzontali” per ciascun anno solare pari ad euro 700.000,00, come recentemente innalzato.

Quanto sopra indicato è da tenere particolarmente in considerazione poiché la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni del D.L. 78/2010, che ha previsto il **divieto di compensazione dei crediti per tutti i contribuenti che hanno dei debiti erariali iscritti a ruolo**, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, **per un importo superiore ad euro 1.500,00**.

Si precisa che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” (cioè con altre imposte e contributi) dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” (ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico) per la quale non ci sono limitazioni.

SCADENZIARIO FEBBRAIO – MARZO 2015

GIORNO	SCADENZA
25 febbraio 2015	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
2 marzo 2015 (il 28 è sabato)	Consegna delle certificazioni uniche (CU) dei redditi 2014 ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
	Consegna delle certificazioni uniche (CU) relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute d’acconto effettuate nel 2014
	Presentazione telematica della comunicazione dei dati IVA relativa al periodo d’imposta 2014
9 marzo 2015 (il 7 è un sabato)	Invio telematico Certificazione Unica (CU)
	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d’intento del mese precedente (è possibile utilizzare vecchio metodo solamente per quelle ricevute fino al 11.02.2015)
16 marzo 2015	Liquidazione e versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
	Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per le società di capitali
	Invio telematico dichiarazioni d’intento del mese precedente (è possibile utilizzare vecchio metodo solamente per quelle ricevute fino al 11.02.2015)
25 marzo 2015	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
31 marzo 2015	Termine ultimo per l’approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2014 da parte del CdA
	Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti da parte di enti associativi (EAS)

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.